m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000068.22-04-2026

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Costituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e in particolare l'articolo 2, comma 2, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti*" in virtù del quale: "*All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: «3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, aggiornabile annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo, fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concorsi"*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*", in particolare, l'art. 399, comma 3-*ter*, rubricato: "*Accesso ai ruoli*", come modificato dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni

dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis,* della legge 27 dicembre 1997, n. 199, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina della Commissione Nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità"* e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'articolo 35-*ter* che ha introdotto il "*Portale unico del reclutamento*" ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle

qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*" ed in particolare l'articolo 678, comma 9, e l'articolo 1014, comma 1;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*";

VISTO l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente l'"*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106"*;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*" ed in particolare l'articolo 17;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e

Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"* convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, gli articoli 44, 45 e 46;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune",* convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e in particolare l'articolo 20, recante "*Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR*" convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera c-*bis*);

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare l'articolo 6 e l'articolo 14-*bis*, comma 1;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*", convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 e, in particolare, l'articolo 5, comma 1;

VISTO il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione*", convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n.

259;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, recante "*Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante "*Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario*" e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la "*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 5 novembre 2021, n. 325, recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: 'Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106*";

VISTO il decreto ministeriale 22 dicembre 2021, n. 357, recante "*Disposizioni modificative al decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", in attuazione dell'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*";

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80, recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*";

VISTO il decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 206, recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante 'Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112";*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, 20 novembre 2023, relativo all'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante "*Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106*";

VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, con il quale è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria;

VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, con il quale è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella

scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649, recante "*Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*";

VISTO il decreto dipartimentale 1° luglio 2020, n. 749, recante "*Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*";

VISTO il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, recante "*Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041*";

VISTO il decreto dipartimentale 18 novembre 2021, n. 2215, recante "*Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498, recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria", ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*";

VISTO il decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, recante "*Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*";

VISTO il decreto direttoriale 31 gennaio 2022, n. 252, recante "*Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*";

VISTO il decreto direttoriale 4 agosto 2023, n. 1330, recante "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*";

VISTO il decreto direttoriale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno,*

ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, *n. 205*";

VISTO il decreto direttoriale 6 dicembre 2023, n. 2576, recante "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206*";

VISTO il decreto direttoriale 10 dicembre 2024, n. 3059, recante "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205";*

VISTO il decreto direttoriale 10 dicembre 2024, n. 3060, recante "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206*";

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 162 del 16 marzo 2026;

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

PRESO ATTO che la richiesta del CSPI di fornire "*certezza sui posti effettivamente vacanti e disponibili nelle singole regioni su cui è possibile assumere a tempo indeterminato*", non risulta praticabile, in quanto la tempistica di redazione degli elenchi è del tutto incompatibile con la possibilità di conoscere le autorizzazioni assunzionali e gli esiti del reclutamento effettuato a valere sulle procedure concorsuali;

RESA l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 16 dicembre 2025,

DECRETA

Articolo 1

(*Oggetto e definizioni*)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027.
2. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
   a. Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297;
   b. Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
   c. Legge 68 del 1999: legge 12 marzo 1999, n.68;
   d. USR: Uffici scolastici regionali;
   e. contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo: contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-*bis*, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Articolo 2

(*Destinatari*)

1. Possono presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali costituiti ai sensi del presente decreto i candidati che, congiuntamente:
    a. hanno partecipato a una delle procedure concorsuali per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di seguito elencate, la cui graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2025, ovvero tra il 1° settembre 2025 ed entro il 10 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
        i. procedure concorsuali bandite con i decreti dipartimentali n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, incluse le classi di concorso di cui al decreto dipartimentale n. 826 dell'11 giugno 2021;
        ii. procedure concorsuali bandite con il decreto direttoriale n. 252 del 31 gennaio 2022;
        iii. procedura concorsuale bandita con il decreto direttoriale n. 1330 del 4 agosto 2023;
        iv. procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023;
        v. procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024;
    b. hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, quantificato nelle procedure di cui alla lettera a) in 70 punti. Per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali la procedura concorsuale ha previsto lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, il punteggio di riferimento è dato dalla media aritmetica della valutazione della prova pratica e del colloquio;
    c. non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.
2. Possono altresì presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali coloro che, avendo partecipato alle procedure concorsuali bandite con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta, quantificato in 56 punti, e non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.
3. I candidati di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare distintamente per ciascuna delle procedure concorsuali cui hanno titolo, per un'unica regione di destinazione. Qualora il candidato abbia titolo all'iscrizione negli elenchi regionali di cui al presente decreto, maturato nell'ambito di più procedure concorsuali per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, la posizione sarà determinata avendo riguardo alla procedura temporalmente precedente.

Articolo 3

(*Elenco regionale*)

1. Ai sensi dell'articolo all'articolo 399, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ciascuna regione sono costituiti per l'anno scolastico 2026/2027 gli elenchi regionali finalizzati, in subordine allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'attribuzione di contratto a tempo indeterminato per posti di tipo comune e di sostegno

nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

2. Ciascun elenco regionale di cui al comma 1 è articolato per classe di concorso e tipologia di posto ed è costituito sulla base delle istanze presentate dagli aspiranti secondo le modalità e le tempistiche di cui all'articolo 4 del presente decreto.
3. All'interno della singola classe di concorso o tipologia di posto, gli aspiranti sono graduati sulla base dell'ordine cronologico della procedura concorsuale cui hanno titolo, con riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto.
4. Gli aspiranti appartenenti alla medesima procedura concorsuale sono graduati in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine:
    a. la prima, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco;
    b. la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco.
5. All'interno di ciascuna sezione, gli aspiranti sono graduati sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale. Per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali la procedura concorsuale ha previsto lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, il punteggio di riferimento della prova orale è dato dalla media aritmetica della valutazione della prova pratica e del colloquio. Gli aspiranti di cui all'articolo 2, comma 2, sono graduati sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta.
6. In caso di parità di punteggio nella medesima procedura concorsuale e nella medesima sezione, in analogia con i criteri di ordinamento utilizzati per le procedure concorsuali, si applica l'ordine di priorità previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A tal fine, nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 4 del presente decreto gli aspiranti dichiarano le situazioni in essere all'atto della presentazione della domanda.
7. L'accettazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo determina l'immediata cancellazione dall'elenco regionale di cui al comma 1 per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto nelle quali l'aspirante è inserito.

Articolo 4

(*Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande*)

1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione e per tutte le classi di concorso o tipologie di posto cui hanno titolo per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali voglia essere inserito negli elenchi regionali. Con riferimento alle classi di concorso accorpate con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, l'aspirante dovrà esprimere i codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza di cui all'Allegato 1 e indicati nella colonna "*Nuovi codici*".
2. I candidati possono presentare istanza di iscrizione negli elenchi regionali a partire dalle ore 9.00 del giorno di pubblicazione di un apposito avviso della Direzione generale per il personale scolastico sul Portale Unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.

3. I candidati presentano istanza di iscrizione agli elenchi regionali unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "*Istanze on line*". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "*Piattaforma Concorsi e Procedure selettive*", collegandosi all'indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso: "*Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive*". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
4. Ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali, all'atto della presentazione delle istanze gli aspiranti devono essere in possesso di tutti i requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego previsti dalla normativa vigente e non devono ricorrere condizioni ostative. Pertanto, nella domanda ogni candidato dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
    a) il cognome ed il nome;
    b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
    c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
    d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;
    e) per coloro che sono soggetti all'obbligo, posizione regolare nei riguardi del servizio di leva;
    f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    g) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
    h) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento (in caso positivo, dovrà specificare quali);
    i) di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo, dovrà specificare quali);
    j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
    k) il possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 6. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
    l) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere eventuali comunicazioni. Il candidato si

impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR della regione di destinazione;

m) il bando di concorso e la classe di concorso o tipologia di posto sulla base dei quali intende iscriversi agli elenchi regionali, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2; qualora partecipi per più classi di concorso o tipologie di posto, la dichiarazione dovrà essere ripetuta per ciascuna di esse;
n) per chi si iscrive agli elenchi regionali per i posti comuni della scuola secondaria, il possesso dell'abilitazione relativa alla specifica classe di concorso;
o) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla Legge n. 68 del 1999; coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza dell'iscrizione agli elenchi regionali, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
p) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

5. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni previste dal presente articolo.
6. I requisiti per l'inserimento negli elenchi regionali, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono essere posseduti sia all'atto di scadenza del termine di cui al comma 2 sia, qualora gli aspiranti siano individuati quali destinatari di una proposta assunzionale, all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro. Parimenti non devono ricorrere condizioni ostative.
7. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Contestualmente all'apertura delle istanze di inserimento negli elenchi regionali, ciascun USR pubblica, per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, la consistenza numerica delle graduatorie relative alle assunzioni a tempo indeterminato ancora vigenti, tenuto conto delle operazioni di reclutamento già effettuate e delle cancellazioni previste dall'articolo 13, comma 5, del Decreto legislativo.
9. Sulla base delle istanze pervenute, all'esito delle verifiche e delle valutazioni di propria competenza, ciascun USR pubblica gli elenchi regionali, suddivisi per classe di concorso e tipologia di posto, sul proprio sito istituzionale, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.

Articolo 5
(*Utilizzo degli elenchi regionali*)

1. Le indicazioni contenute nei commi seguenti si applicano al reclutamento riferito all'anno scolastico 2026/2027, nei limiti del contingente assunzionale di cui all'articolo

39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Si attinge dal presente elenco regionale, distintamente per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, in caso di esaurimento delle graduatorie dei vincitori e dei relativi idonei, integrate secondo la normativa vigente e sulla base dell'ordine indicato nell'annuale decreto che disciplina le procedure assunzionali:
    a. per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, delle procedure concorsuali bandite con il decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, con il decreto direttoriale n. 2576 del 6 dicembre 2023, con il decreto direttoriale n. 3060 del 10 dicembre 2024 e con decreto direttoriale n. 2938 del 9 ottobre 2025; con esclusivo riferimento alla classe di concorso di "*Scienze motorie e sportive nella scuola primaria*", del concorso bandito con decreto direttoriale n. 1330 del 4 agosto 2023;
    b. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, delle procedure concorsuali bandite con il decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (incluse le classi di concorso di cui al decreto dipartimentale n. 826 dell'11 giugno 2021), con il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il decreto direttoriale n. 252 del 31 gennaio 2022, con il decreto direttoriale n. 2575 del 6 dicembre 2023, con il decreto direttoriale n. 3059 del 10 dicembre 2024 e con decreto direttoriale n. 2939 del 9 ottobre 2025.
3. Ai fini dell'individuazione degli aventi titolo al contratto a tempo indeterminato – o del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo – lo scorrimento dell'elenco regionale è effettuato secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'annuale decreto assunzionale, sulla base delle posizioni occupate dagli aspiranti in ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, determinate ai sensi dell'articolo 3, commi da 3 a 6; nell'ambito della procedura assunzionale, sono fatti salvi i diritti di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge n. 68 del 1999.
4. Gli aspiranti presenti negli elenchi regionali in quanto hanno partecipato alle procedure concorsuali per posto comune della scuola secondaria bandite con i decreti direttoriali n. 2575 del 6 dicembre 2023 e n. 3059 del 10 dicembre 2024 vengono assunti con contratto a tempo indeterminato qualora siano in possesso dell'abilitazione all'atto della stipula del contratto; qualora ne siano privi, vengono assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per l'anno scolastico 2026/2027 e devono conseguire l'abilitazione entro il medesimo anno scolastico. In caso di conseguimento nei termini previsti, vengono contrattualizzati a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2027 ed economica dalla presa di servizio nell'anno scolastico 2027/2028; il mancato conseguimento nei termini previsti preclude l'immissione in ruolo e implica la decadenza dalla procedura assunzionale.
5. Gli aspiranti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo – tramite lo scorrimento dell'elenco regionale sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall'assegnazione stessa, conformemente a quanto previsto dall'articolo 399, comma 3-*quater*, del Testo Unico. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'elenco regionale sulla base della quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può comunque essere anteriore

alla data del 1° settembre.

6. Agli aspiranti assunti si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Articolo 6

(Norme finali e di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nell'annuale decreto ministeriale di disciplina delle procedure assunzionali, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili.
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né comporta effetti finanziari diretti e immediati, in quanto le relative procedure si esplicano nei limiti contingente assunzionale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli di legge dei competenti organi di controllo.
4. Il presente decreto è pubblicato sul Portale Unico del reclutamento.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO